

## REGNO D'ITALIA.

Milano il 25 Marzo 1813.

IL CONSIGLIERE DI STATO  
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', SINDACI.

Eseguendo le provvide disposizioni di S. E. il Sig. Conte Ministro dell' Interno ho preso ad esame i Registri dello Stato Civile dello scorso anno 1812, ed avendovi riscontrate varie irregolarità, reputo cosa necessaria di farle conoscere agli Ufficiali dello Stato Civile, perchè nell'avvenire si astengano dagli errori loro sfuggiti, e si conformino pienamente a quanto prescrivono le istruzioni diramate dal Ministero dell' Interno per l'esecuzione del Decreto di S. A. I. il Principe Vice Re 27 Marzo 1806.

1. Nelle predette Istruzioni con module a stampa fu dimostrato il metodo, col quale devono essere stesi i relativi atti; si è però rimarcato, che alcuni Ufficiali dello Stato Civile hanno compilato i medesimi con poca esattezza, deviando in parte dalle prescritte module, ciò che arreca irregolarità, e talvolta può viziare gli atti stessi.
2. Moltissimi degli atti predetti furono rinvenuti mancanti della firma dell' Ufficiale dello Stato Civile, difetto che rende nullo di sua natura l' atto, perchè non giustificato da chi per dovere di suo istituto lo ha esteso.

Simili mancanze di firma furono pure rilevate in fine di non pochi Registri, ove l' Ufficiale suddetto, a termini dell' artic. 13 delle citate Istruzioni, immediatamente dopo l' ultimo atto li dichiara chiusi.

3. Varj Registri furono rimessi a questa Prefettura privi della riferita dichiarazione, la quale non può ommittersi, senza contravvenire al disposto dalle Istruzioni suddette, onde non v' abbia più luogo a trascrivere sui medesimi gli atti che accadono nell' anno successivo.

4. Ne' Comuni di prima, e seconda classe l' Ufficiale dello Stato Civile è uno de' Savj; in quelli di terza è il Sindaco. In mancanza del Savio incaricato di tali funzioni un altro Savio lo rappresenta, in mancanza del Sindaco ne fa le veci uno degli Anziani.
- E' riservata alla Prefettura l' approvazione degli Aggiunti, quando vi concorrono le circostanze volute dall'art. 1 del Reale Decreto 13 Maggio 1806. Questi però non possono essere incaricati che degli atti di nascita, e morte.
- Malgrado così chiare disposizioni si è osservato, che in alcuni Comuni gli atti suddetti sono firmati da persone, che si qualificano delegati dall' Ufficiale dello Stato Civile, ciò che rilevasi perfino rapporto ai matrimonj, i quali anco dove è approvato l' Aggiunto devono essere registrati, e firmati dall' Ufficiale suddetto, essendone egli solo responsale.
5. All'art. 12 delle mentovate Istruzioni si esige che gli atti sieno inscritti senza interruzione, e senza veruno spazio in bianco, e che le postille, e cancellature sieno approvate, e sottoscritte nello stesso modo, che il corpo dell' atto. Ebbi però il dispiacere di osservare, che in molti luoghi si sono fatte delle cancellature, e postille senza eseguire le ingiunte sottoscrizioni, e che in varj libri lasciaronsi degli spazj non pochi, rimanendovi delle mezze pagine vuote, ciocchè oltre all' arrecare un inutile consumo di carta, lascia il Registro in una forma sconvenevole, e contraria alla prescritta regolarità, potendosi nello spazio in bianco intrudere degli atti spurj, ed illegittimi.
6. In non pochi atti s' ebbe a riconoscere la mancanza della firma delle parti, e de' testimonj, senza indicare che i medesimi sono illetterati, indicazione che si rende necessaria per non lasciare sospetto dell' autenticità dell' atto.
7. Coll' art. 24 delle succitate Istruzioni fu disposto che i Registri dello Stato Civile sieno sottoposti ogni bimestre alla visita, ed esame del Giudice di Pace. Vi furono però degli Ufficiali dell' indicato Stato, i quali non curandosi di questa prescrizione obbligarono per

- per più mesi la presentazione alla Giudicatura di Pace dei loro Registri, ciò che li rese contravvenitori alle superiori provvide disposizioni.
8. Parlando particolarmente degli atti de' matrimonj ho ravvisato, che alcuni fra i suddetti Ufficiali scrissero l' atto della prima pubblicazione secondo la modula D. annessa alle più volte citate Istruzioni, e riguardo alla seconda fecero un semplice cenno dell' esecuzione della medesima, quando dovea stendersene l' atto anco per questa conformemente alla prima, sulle tracce della detta modula, siccome doveasi eseguire.
9. Alcuni, oltre all' inscrivere l' atto di pubblicazione, trascrissero anco il relativo avviso, ciò che non è superiormente ordinato, per cui rendesi inutile simile trascrizione.
10. In alcuni atti di matrimonio ne' quali gli Sposi appajono di diverso domicilio, si è trascurata la menzione delle pubblicazioni seguite in entrambi i Comuni de' rispettivi domicili. Simile trascuranza è imperdonabile, dacchè non appare che per entrambi gli Sposi non sieno sopravvenute opposizioni ne' luoghi, ove dovea essere a notizia il matrimonio da contraersi.
11. In altri consimili atti appare l' assenso dato dal Padre d' altro degli Sposi, senza che consti di quello della Madre; e viceversa, e senza giustificarsi la morte avvenuta d' altro dei Genitori.
12. In caso della morte di questi, per cui debbasi ottenere l' assenso, o chiedere con atto rispettoso il consiglio dell' Avo, e dell' Avola furono talvolta ommesse le circostanze della morte dei medesimi, la quale dovea essere comprovata da autentici certificati, e qualora questi non si fossero potuti ottenere dovea a termini dell' art. 2 del Reale Decreto 28 Aprile 1806 esporsi che lo Sposo, o la Sposa, od entrambi, se fossero in questo caso, non che i quattro testimonj presenti all' atto del matrimonio dichiararono nelle forme ivi prescritte il luogo della morte, e dell' ultimo domicilio de' predetti Avoli.
13. Furono altresì registrati degli atti di matrimonio dei

dei giovani in età coserzionaria, od averti oltrepassata la medesima, senza esprimere che lo Sposo ha giustificato con certificato regolare l'adempimento de' relativi doveri, ciò che induce dubbio, che siensi contratti de' matrimonj di giovani refrattarj, od anco disertori.

14. Per ultimo molti dei detti Ufficiali ommisero d' indicare nell'estensione dell'atto d'aver fatta la lettura dei diritti, e dei doveri de' Conjugi prescritta dal Codice Napoleone. Simile omissione è contraria al disposto dalla Legge, e deve immancabilmente eseguirsi l'ingiunta lettura, e farsene cenno dell'esecuzione.

Fatti così conoscere ai Signori Podestà, e Sindaci i difetti rilevati nei Registri dello Stato Civile, vorranno quelli che per avventura fossero incorsi in alcuno dei medesimi porre tutta l'attenzione per l'avvenire, affinchè i relativi atti vengano compilati secondo le module annesse alle predette Istruzioni, esaminando attentamente quanto le medesime prescrizioni, onde non correre pericolo di soggiacere alle multe inflitte agli Ufficiali dello Stato Civile colpevoli di negligenza, mentre essi, e non i Segretari sono ritenuti responsali della regolarità degli atti, i quali essendo della somma importanza devono essere costrutti in modo, che non appaja omissione, o difetto alcuno che possa alterarli.

Ho il piacere di attestare ai Signori Podestà, e Sindaci

la mia distinta stima.

Gi. M. CACCIA

ff. 78

18 Aprile 1813.

# REGNO D'ITALIA.

Milano il 17 Marzo 1813.

IL CONSIGLIERE DI STATO  
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA  
ALLI SIGNORI PODESTA', SINDACI,  
E GIUDICI DI PACE.

Propostosi il dubbio sulla indicazione da farsi nelle Tavole Alfabetiche dei Registri dello Stato Civile de' Figli de' Genitori incerti, e che non hanno avuto vita, S. E. il Sig. Conte Ministro dell' Interno di concerto con S. E. il Sig. Conte Gran Giudice Ministro della Giustizia ritiene, che per la surificata classe de' Bambini si debba fare in fine delle Tavole Alfabetiche una annotazione, che accenni la presentazione fatta all' Ufficio dello Stato Civile di un *Neonato senza vita, e di Genitori incerti*, specificando il sesso, e tutte quelle circostanze che potessero al caso influire a far riconoscere in qualunque tempo il Bambino.

Insorto altro dubbio, se i Bambini che nascono morti, o che periscono senza Battesimo debbano essere sepolti entro, o fuori dei Campi Santi, fu pure deciso dalle LL. EE. i Signori Ministri dell' Interno, e per il Culto, che la tumulazione dei detti Bambini debba farsi entro i recinti de' Campi Santi, destinando ne' medesimi una porzione di terreno in uno degli angoli di essi, la quale venga opportunamente separata, escludendo però il segnale delle Croci alle rispettive Tombe.

Partecipo tali dichiarazioni alli Signori Podestà, Sindaci, e Giudici di Pace per conveniente loro norma negli incumbenti, che rispettivamente loro appartengono, ed ho il piacere di salutarli con distinta stima.

G. M. CACCIA.

Leyano

Pl. 69.

P. 61. Aprile 1813.

**REGNO D' ITALIA.**

Milano 4 Febbrajo 1813.

**IL CONSIGLIERE DI STATO****PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA**

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro dell' Interno ha rilevato, che alcuni Ufficiali dello Stato Civile hanno incontrate delle difficoltà nella formazione delle Tavole Alfabetiche dei registri sui seguenti punti:

- I. sulla indicazione dei figlj d' incerti genitori.
- II. Su quella dei figlj, che non hanno avuta vita.
- III. Sulla indicazione degli individui ai quali si riferiscono i diversi atti formati nel tempo intermedio tra l' attivazione del sistema dello Stato Civile, e la diffusione dei relativi Registri.

Per esaurire tali difficoltà di concerto con S. E. il Sig. Gran Giudice Ministro della Giustizia fu concordemente convenuto:

Primo. Che i figlj di Parenti incerti possono descriversi alla fine della tavola per gli atti di nascita, indicando nella prima colonna della Tavola stessa la circostanza, che essi sono d' incerti genitori, e cancellando dalla seconda colonna la parola *Cognome*, imperciocchè non appartenendo i bambini di questa classe ad alcuna famiglia non possono averne alcuno.

Secondo. Resta stabilito, che i bambini presentati morti, e che in conseguenza non s' inscrivono nel Registro dei nati, non avendo nome, si possano annotare alla tavola per gli atti di morte sotto la lettera alla quale

si

si riferisce il cognome dei rispettivi genitori indicate il sesso, e la circostanza che furono presentati all'Ufficiale dello Stato Civile senza vita.

Terzo. Finalmente fu conchiuso, che per quei Comuni nei quali gli atti dello Stato Civile avvenuti ne' primi giorni dell'attivazione del sistema fossero stati inscritti sopra registri non regolari, ed affidati a fogli volanti, debbano i Podestà e Sindaci far eseguire una copia di detti atti e trasmettere entrambi gli esemplari alla competente Corte, o al rispettivo Tribunale di Prima Istanza per essere ivi per ogni effetto di ragione numerati foglio per foglio, e vidimati dal Presidente.

Un esemplare di tali atti verrà depositato in uno degli altri Registri presso l'Archivio della Cancelleria delle Corti, o dei Tribunali; l'altro sarà custodito nell'Archivio Municipale, dopo che si sarà eseguito anche per gli atti in esso contenuti, l'indice alfabetico, in via però di appendice a quello già depositato in adempimento dell'art. 1 delle Istruzioni risguardanti la compilazione delle Tavole Alfabetiche, e non potrà un tal esemplare servire che per semplice memoria, e notizia delle parti interessate, e da valersene come di un repertorio, senza però attribuire ad esso alcun carattere di autenticità.

Raccomando alli Signori Podestà, e Sindaci l'esatto adempimento delle sopra indicate prescrizioni, ed ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

A. 31

Ph. 16. febbraio. 1813.

Altig. 2. fine da 2.  
c'fficio  
Penza

# Regno d'Italia

N. 112987.

Sez. E.

Milano li 7. Giugno 1813.

Il Consigliere di Stato

Prefetto del Dipartimento d'Olona

Al Sig. Sindaco di Legnano

Le si spediscono, Sig. Sindaco, li due Registri  
Suppletori per Matrimoni compatti in tutto di fogli  
17. da Lei richiesti, il di cui importo è di f. 18. 71.  
che farà pervenire prontamente a questo S. Economo  
Antonietti che de ha anticipata.

Ha il piacere di salutare con distinta stima

Francesco

ff. 113.  
P. 113. Giugno 1810.